



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 19 luglio 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 27 maggio 2016, acquisita da questa Sezione il 27 maggio 2016 con il prot. n. 12727, con la quale il Sindaco del Comune di Salerano sul Lambro (Lo) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Salerano sul Lambro, con la nota indicata in epigrafe, espone nelle premesse che l'ente vorrebbe incrementare le "risorse variabili" del fondo decentrato e che tale incremento verrebbe finanziato con il minor costo derivante dalla soppressione di una posizione organizzativa.

Sulla scorta di detta premessa, chiede a questa Sezione un parere sulla legittimità dell'operazione «*alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 263 (rectius comma 236), della legge di stabilità 2016 secondo il quale "a decorrere dall'1.1.2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può comunque superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015" e da quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprio Parere n. 63898 del 10-8-2015*».

DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che la Sezione, nell'ambito dell'attività consultiva, non può sindacare sulla legittimità delle scelte che l'ente intende porre in essere, trattandosi di opzione gestionale rimessa alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Dunque, questa Sezione prenderà in esame il quesito formulato dall'ente astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante.

Chiarito ciò questa Sezione, in merito all'operazione di incremento delle "risorse variabili" del fondo decentrato, finanziato con il minor costo derivante dalla soppressione di una posizione organizzativa, espone i principi che seguono.

Il comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) stabilisce che "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

La Magistratura contabile ha ripetutamente affermato che la lettera della norma richiamata – nel riprodurre sostanzialmente la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010– «*stabilisce, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica per il personale, un limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale: detto ammontare infatti a) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015; b) deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente)*» (ex pluribus C. Conti, sez. contr. Lombardia/145/2016/PAR del 13 maggio 2016; Liguria/52/2016/PAR del 5 maggio 2016; Piemonte/62/2016/SRCPIE/PAR del 12 maggio 2016; Puglia /112/2016/PAR del 12 maggio 2016; Abruzzo/151/2016/PAR del 6 luglio 2016).

La norma in discorso, dunque, stabilisce che la regola per cui «*l'entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l'importo fissato per il 2015*». Detta «*regola deve ovviamente ritenersi di portata generale nel senso che essa include tanto le risorse del bilancio imputate al fondo dai comuni con personale dirigenziale, quanto le risorse stanziare direttamente in bilancio per pagare le indennità dovute ai titolari di posizioni organizzative dai comuni privi di personale dirigenziale, essendo entrambe risorse aventi le medesime caratteristiche e destinazione essendo volte a far fronte alla spesa per il trattamento accessorio del personale*» (Piemonte/62/2016/SRCPIE/PAR del 12 maggio 2016).

La Magistratura contabile ha altresì evidenziato che alla nuova disposizione si possono estendere i principi già affermati in relazione all'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010, vista la simmetria dei due disposti normativi. In questo senso, con

l'espressione "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale" deve intendersi – come era stato detto per l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010- «ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l'origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante» (Corte dei conti, sez. delle autonomie, deliberazione n. 26 del 21.10.2014).

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.